



**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI
DEL
COMUNE DI
TERRE DI PEDEMONTE**

Indice

Capitolo 1	Norme generali		
Art. 1	Campo di applicazione	pagina	3
Art. 2	Principi	pagina	3
Art. 3	Obbligatorietà	pagina	3
Capitolo 2	Genere di Rifiuti e di scarti		
Art. 4	Definizione	pagine	3-4
Capitolo 3	Servizi di raccolta		
Art. 5	Raccolta dei rifiuti urbani	pagine	5
Art. 6	Contenitori pubblici	pagina	5
Art. 7	Contenitori privati	pagina	5
Art. 8	Rifiuti ingombranti	pagina	6
Art. 9	Scarti vegetali	pagina	6
Art. 10	Raccolte differenziate	pagina	6
Art. 11	Smaltimento dei rifiuti speciali	pagina	7
Capitolo 4	Tasse di utilizzazione		
Art. 12	Tasse	pagina	7
Art. 13	Tassa base rifiuti urbani	pagine	7
Art. 14	Vendita di sacchi ufficiali	pagina	8
Art. 15	Tassa raccolta e deposito scarti vegetali	pagina	8
Art. 16	Determinazione delle tasse	pagina	8-9
Art. 17	Rimedi di diritto	pagina	9
Art. 18	Procedura d'incasso	pagina	9
Capitolo 5	Divieti e contravvenzione		
Art. 19	Divieti	pagina	9
Art. 20	Sanzioni	pagine	10
Capitolo 6	Norme esecutive e finali		
Art. 21	Provvedimenti e misure d'esecuzione	pagina	10
Art. 22	Basi legali	pagina	10
Art. 23	Facoltà di controllo	pagina	10
Art. 24	Abrogazioni e entrata in vigore	pagine	11
Allegato A		pagina	12

CAPITOLO 1 Norme generali

- Art.1**
Campo di applicazione Il presente Regolamento disciplina il deposito, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Terre di Pedemonte.
Le disposizioni si applicano su tutto il territorio comunale ed a tutti i produttori e detentori di rifiuti (in seguito anche utenti).
- Art.2**
Principi La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Terre di Pedemonte avvengono sotto il controllo dell'Autorità comunale.
Il Comune promuove:
a) la gestione economica ed ecologica del servizio di raccolta dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente e del decoro cittadino secondo le disposizioni del presente regolamento.
b) la raccolta differenziata dei rifiuti e si impegna a contenere l'impatto ambientale del loro smaltimento.
- Art. 3**
Obbligatorietà La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono e può avvenire unicamente nei luoghi e secondo le modalità stabilite dal Municipio.
In casi particolari il Municipio può dispensare da tale obbligo il richiedente che provvede per conto proprio alla raccolta e al trasporto dei rifiuti ai luoghi di smaltimento o in altri luoghi ufficialmente designati dalle competenti autorità.
E' vietato depositare e smaltire nel Comune rifiuti di ogni genere (secondo le definizioni dell'art. 4) provenienti dall'esterno del comprensorio comunale. Tale divieto è valido per tutti gli utenti, compresi i cittadini domiciliati.

CAPITOLO 2 Genere di rifiuti e di scarti

- Art. 4**
Definizione ¹Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche, nonché i rifiuti che provengono da attività di produzione di beni e servizi che presentano caratteristiche paragonabili ai rifiuti domestici.
In funzione dell'organizzazione della raccolta, i rifiuti domestici si suddividono in:

- a) rifiuti urbani: sono rifiuti combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili e che trovano posto nei sacchi ufficiali e nei contenitori autorizzati;
- b) rifiuti ingombranti: sono rifiuti delle economie domestiche che per le loro dimensioni e la loro forma non possono essere introdotti nei sacchi ammessi per la normale raccolta dei rifiuti domestici, a condizione che non siano di eccezionale peso e volume, che non facciano parte delle categorie di rifiuti riciclabili o che non siano esclusi dall'ordinaria raccolta in quanto rifiuti speciali.
- c) rifiuti riciclabili: sono rifiuti raccolti separatamente e destinati completamente o in parte al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.
- d) Gli scarti vegetali che possono essere accettati dal servizio di raccolta comunale possono comprendere unicamente legname proveniente dai tagli di alberi e dal giardinaggio, fogliame, erba e paglia. Non possono essere accettati gli scarti organici di cucina e gli scarti vegetali contenenti neofite invasive elencate nell'allegato 2 OEDA.

²Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti che provengono da aziende (industrie, artigianato, commercio, servizi, agricoltura e selvicoltura) e che per la loro composizione o per i quantitativi non possono essere considerati rifiuti urbani e vanno smaltiti secondo le direttive cantonali.

³Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti domestici e aziendali designati come tali nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005 e nell'Ordinanza del Dipartimento federale dell'Ambiente, Energia e Comunicazioni (DATEC) sulle liste per il traffico dei rifiuti del 29 novembre 2005 (OLTRif).

⁴Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti da cantieri come materiali di scavo, di demolizione, materiali voluminosi da cantiere e simili e vanno smaltiti secondo le direttive cantonali.

CAPITOLO 3 Servizi di raccolta

Art. 5

**Raccolta dei
rifiuti urbani**

I rifiuti, racchiusi in sacchi preposti alla raccolta dei rifiuti, ben legati, devono essere deposti negli appositi contenitori, così da non provocare intralcio e disturbo al decoro pubblico. E' obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali.

Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo le opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

I rifiuti deposti in modo non conforme alle modalità di consegna stabilite o che non rientrano nella categoria di rifiuti urbani non saranno raccolti dagli addetti al servizio.

**Contenitori
pubblici****Art. 6**

È dato obbligo al Municipio di collocare in determinati luoghi contenitori normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.

L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.

Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritte non pertinenti al servizio di raccolta.

**Contenitori
privati****Art. 7**

Per la raccolta dei rifiuti urbani i privati possono utilizzare i contenitori fino alla capacità di 800 litri alla condizione che siano normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune. Il sedime per la collocazione del contenitore deve essere messo a disposizione dai privati ed essere facilmente accessibile ai veicoli per la raccolta.

L'ubicazione del contenitore deve essere concordata con il Municipio.

I rifiuti depositati nei contenitori privati devono essere chiusi in sacchi ufficiali. Il proprietario dello stabile è tenuto ad effettuare i necessari controlli affinché questa norma venga rispettata.

I proprietari sono responsabili dell'acquisto, della pulizia e della perfetta manutenzione dei contenitori e dei relativi sedimi, nonché dell'informazione agli utenti.

Il Comune non si assume responsabilità alcuna in caso di perdita o danno ai recipienti.

**Rifiuti
ingombranti****Art. 8**

I rifiuti ingombranti devono essere deposti a cura e carico dei privati presso gli appositi punti di raccolta durante le date, gli orari e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

A richiesta dell'operatore addetto al controllo, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta d'identità, patente).

Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o terzi devono avvenire alla presenza dell'avente diritto al deposito o previo presentazione di un'autorizzazione scritta precedentemente vidimata dal servizio comunale preposto.

I rifiuti ingombranti devono essere ordinatamente accatastati negli spazi preposti, seguendo le indicazioni dell'operatore addetto al controllo.

Art. 9

- Scarti vegetali**
- ¹Il Municipio regola e decide, tramite ordinanza,
- il sistema di raccolta periodica degli scarti vegetali
 - le modalità di consegna da parte di privati e di aziende attive a titolo professionale sul territorio
 - la tipologia di contenitori di raccolta ammessi, ritenuto l'obbligo da parte degli utenti di dotarli di un'apposita vignetta
 - gli orari d'apertura del centro di raccolta e l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal personale responsabile
 - l'ammontare delle tasse applicabili sulla base dell'articolo 15 del presente Regolamento.

²Lo smaltimento degli scarti vegetali attraverso la normale raccolta di rifiuti urbani è vietata. Essi possono essere smaltiti mediante compostaggio privato/decentralizzato.

Art. 10

Raccolte differenziate

Il Municipio promuove la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti riciclabili quali la carta, il cartone, il vetro, i metalli, le pile, gli olii esausti, il PET, il polistirolo, gli indumenti usati, ecc. e istituisce appositi centri di raccolta.

Il Municipio informa la popolazione sull'ubicazione dei contenitori adatti a tale scopo.

In occasione di manifestazioni di interesse pubblico, il Comune mette a disposizione gratuitamente l'infrastruttura necessaria per contenere la produzione di rifiuti e favorire la raccolta separata di vetro, PET, metalli, ecc. La raccolta e lo smaltimento degli RU resta a carico degli organizzatori.

Art. 11

Smaltimento dei rifiuti speciali

Il deposito e lo smaltimento dei rifiuti speciali esclusi dal servizio comunale di raccolta devono avvenire a cura e carico degli interessati nei rispettivi centri autorizzati dal Cantone, o comunque tenendo conto delle direttive vigenti in materia.

È data facoltà al Municipio di istituire o completare la raccolta dei rifiuti considerati di tipo speciale, previo indicazioni puntuali alla popolazione.

È assolutamente vietato eliminare questi rifiuti introducendoli negli imballaggi e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

CAPITOLO 4 Tasse di utilizzazione

Art. 12
Tasse Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione e di smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio comunale, il Comune preleva delle tasse.
 Tutte le tasse indicate non sono comprensive di IVA, ad eccezione delle tasse sul sacco (art. 14).

Art. 13
Tassa base rifiuti urbani Viene prelevata una tassa base per ogni economia domestica, residenza secondaria, negozio, ufficio, laboratorio, esercizio pubblico o altra attività economica. La stessa sarà stabilita dal Municipio mediante ordinanza, fra un minimo di CHF 50.00 e un massimo di CHF 150.00 a carico di ogni economia domestica o residenza secondaria, e fra un minimo di CHF 75.00 ed un massimo di CHF 225.00 a carico di ogni titolare di attività economica.

Si rinuncia al prelievo della tassa per le residenze secondarie utilizzate personalmente ed unicamente da proprietari residenti nel Comune che già pagano la tassa per l'economia domestica primaria.

Il Municipio riduce del 50% la tassa effettivamente posta a carico delle ditte individuali (secondo la definizione della loro natura giuridica indicata nel registro di commercio) a condizione che:

- non impieghino personale dipendente;
- la loro unica sede d'attività coincida con i locali dell'abitazione primaria del suo titolare residente nel comune che già paga la tassa per l'economia domestica primaria;
- non provochino, per loro natura, una produzione di rifiuti manifestamente superiore a quelli di un'economia domestica.

Le tre condizioni sono cumulative.

Art. 14
Vendita di sacchi ufficiali Gli importi proporzionali al volume dei rifiuti urbani sono prelevati attraverso la vendita dei sacchi ufficiali.

Il prezzo di vendita dei sacchi ufficiali (comprensivo della tassa sul sacco, dei costi di produzione e distribuzione, della commissione per i rivenditori e dell'IVA) è fissato dal Municipio entro i seguenti limiti:

	minimo	massimo
	CHF	CHF
Sacco da 17 litri – rotolo da 10 sacchi	4.00	8.00
Sacco da 35 litri – rotolo da 10 sacchi	8.00	16.00
Sacco da 60 litri – rotolo da 10 sacchi	14.00	28.00
Sacco da 110 litri – rotolo da 5 sacchi	14.00	28.00

Nel fissare i prezzi di vendita va mantenuta la proporzionalità per gli importi nelle diverse categorie.

La vendita dei sacchi ufficiali è organizzata dal Municipio nelle Cancellerie Comunali e/o nei negozi, uffici postali e simili. Ai rivenditori autorizzati è riconosciuta una commissione.

Non è previsto il rimborso dei sacchi non utilizzati.

Art. 15

Tassa raccolta e deposito scarti vegetali

- a) Raccolta diretta presso l'utente per contenitore fino a 80 litri. da CHF 20.00 a CHF 70.00
- b) Raccolta e consegna su chiamata al di fuori dei momenti prestabiliti, da concordare obbligatoriamente con il personale del Comune:
- ¹Tramite furgoncino del Comune guidato e caricato dai dipendenti comunali, a viaggio da CHF 80.00 a CHF 240.00
- ²Tramite mezzi privati o mezzi di aziende a titolo professionale, a viaggio da CHF 40.00 a CHF 120.00
- c) Consegna negli orari d'apertura al centro di raccolta:
- ¹Consegne effettuate direttamente dagli utenti a titolo privato gratuito
- ²Consegne effettuate da aziende a titolo professionale, a viaggio da CHF 40.00 a CHF 120.00

Art. 16

Determinazione delle tasse

Le tasse effettive da prelevare, entro i minimi e i massimi stabiliti per ogni categoria, sono fissate dal Municipio mediante ordinanza municipale, sulla base del preventivo di spesa, ritenuto che il tasso di copertura dei costi complessivi di tutti i rifiuti debba attestarsi tra il 70% e il 100%.

La tassa base è fissata per anno civile ed è dovuta indipendentemente dalla consegna o meno di rifiuti.

In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis proporzionalmente ai mesi di domicilio o attività; ritenuto un minimo di CHF 50.00. Se la tassa è già stata pagata, spetta all'interessato chiedere al Municipio il rimborso della quota pro rata che viene versata solo se l'importo è superiore a CHF 50.00. E' esclusa la restituzione o il rimborso di sacchi ufficiali già acquistati.

Rimedi di diritto	<p>Art. 17 Contro l'ammontare delle tasse ogni utente può presentare reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.</p> <p>Contro la decisione del Municipio sul reclamo e in generale contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative.</p>
Procedura d'incasso	<p>Art. 18 La tassa base deve essere pagata entro i termini stabiliti dal Municipio e menzionati nella fattura.</p> <p>A decorrere da questo termine viene calcolato un interesse di ritardo al tasso stabilito dal Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali.</p> <p>Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla data della loro crescita in giudicato.</p> <p>In caso di mancato pagamento entro i termini assegnati, il Municipio procederà all'incasso della tassa per via esecutiva, maggiorato delle spese e degli interessi di mora.</p>

CAPITOLO 5 Divieti e contravvenzioni

Divieti	<p>Art. 19 È vietato depositare rifiuti di ogni genere fuori dai cassonetti e all'esterno dei punti e dei centri di raccolta comunali. E' pure vietato l'abbandono di rifiuti (littering) di qualsiasi genere sulle proprietà pubbliche e private.</p> <p>E' vietato il deposito su terreni pubblici o privati di rifiuti e detriti di ogni genere, esclusi gli scarti vegetali destinati al compostaggio a bordo campo e/o privato.</p> <p>E' vietato il sotterramento, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere in terreni pubblici o privati.</p> <p>E' vietato immettere rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua.</p> <p>Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso unicamente con autorizzazione del Municipio.</p> <p>Qualsiasi iniziativa privata per la raccolta di ogni genere di rifiuti deve essere autorizzata dal Municipio.</p>
----------------	---

Sanzioni **Art. 20**
Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.

L'ammontare della multa è stabilito a seconda della gravità dell'infrazione fino ad un massimo di CHF 10'000.00 conformemente agli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale.

CAPITOLO 6 Norme esecutive e finali

Provvedimenti e misure d'esecuzione **Art. 21**
Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente Regolamento.
Esso esercita inoltre le competenze previste dagli art. 107 cpv.2 lett b) LOC e 24 RALOC e disciplina in particolare:

- a) i luoghi, i giorni e gli orari di raccolta;
- b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
- c) la raccolta dei rifiuti riciclabili;
- d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche.

Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.

Basi legali **Art. 22**
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento fanno stato le Leggi federali e cantonali vigenti ed applicabili al caso (v. elenco allegato).

Il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro in ossequio alle disposizioni vigenti.

Facoltà di controllo **Art. 23**
Qualora i rifiuti fossero depositati in modo inadeguato o in caso di presunte infrazioni o in violazione delle leggi o del Regolamento o se sussistessero gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati da incaricati del Municipio a fini di controllo e accertamento.

Art. 24

Abrogazioni e
entrata in vigore

In caso di ratifica da parte della Sezione enti locali prima del 31.03.2016, il presente regolamento entra in vigore in data 01.07.2016 e la tassa base per l'anno 2016 viene conteggiata nella misura del 50 %. In caso di ratifica da parte della Sezione enti locali successiva al 31.03.2016, il presente regolamento entra in vigore al primo gennaio dell'anno successivo alla ratifica.

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 719 del 5 novembre 2015, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte nella seduta del 14 dicembre 2015.

Approvato dalla Sezione Enti locali il 22 aprile 2016 con ris. no. 238-RE-13711

ALLEGATO A

Principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti

Norme federali

- ✚ Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- ✚ Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- ✚ Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- ✚ Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR)
- ✚ Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- ✚ Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- ✚ Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- ✚ Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- ✚ Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- ✚ Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- ✚ Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 5 luglio 2000 (OIB);
- ✚ Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
- ✚ Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- ✚ Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA).

Norme cantonali

- ✚ Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- ✚ Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- ✚ Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- ✚ Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- ✚ Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- ✚ Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- ✚ Legge di applicazione alla ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (aggiornamento 20 settembre 2010)
- ✚ Regolamento sull'eliminazione dei rifiuti di origine animale del 11 febbraio 1998;
- ✚ Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR, aggiornamento 2013);
- ✚ Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996;
- ✚ Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004;
- ✚ Direttive SPAAS sul compostaggio centralizzato e a bordo campo del gennaio 2012;